

STATUTO
"FARMACIATERNI S.R.L."

Allegato "A"
Rep.n.69399
Rac.n.22005

Art. 1 - Denominazione

1.1 È costituita una Società a responsabilità limitata denominata "FarmaciaTerni - S.r.l."

Essa è istituita per trasformazione della precedente azienda speciale denominata "Afm - azienda speciale".

La trasformazione decorre dal giorno di iscrizione all'Ufficio del Registro delle Imprese presso la locale Camera di Commercio ed è avvenuta utilizzando le procedure semplificate di cui all'art.115 D.Lgs. 267/2000 che stabiliscono la prosecuzione senza soluzione di continuità fra l'azienda speciale e la società

Art. 2 - Sede

2.1 La Società ha sede legale nel Comune di TERNI.

2.2 La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione dell'organo di Amministrazione che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle Imprese.

2.3 Potranno essere istituite o soppresse, in Italia, filiali, succursali, agenzie, uffici con deliberazione dell'organo di Amministrazione.


2.4 La decisione dell'organo di Amministrazione dovrà essere sottoposta alla ratifica da parte della prima assemblea dei soci.

2.5 Il domicilio dei soci, per i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci.

Art. 3 - Oggetto

3.1 La società ha per oggetto le seguenti attività che, sulla base di disciplinari di esecuzione del servizio definiti unilateralmente dai soci, svolge in regime di affidamento diretto:

- a) l'esercizio delle farmacie comunali di cui è titolare il Comune di Terni;
- b) il commercio al dettaglio, la distribuzione all'ingrosso, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 219/06 attraverso anche la gestione di un magazzino, di specialità medicinali, anche veterinarie, di prodotti galenici, di articoli sanitari, di profumeria e di erboristeria, di prodotti dietetici e di ogni altro bene che possa essere utilmente commerciato nell'ambito dell'attività delle farmacie e degli esercizi di prodotti sanitari;
- c) la produzione su richiesta dei clienti di prodotti officinali, omeopatici, di altre specialità medicinali, di prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e di prodotti affini ed analoghi;
- d) l'effettuazione di test diagnostici;
- e) l'attuazione di iniziative quali l'informazione al pubblico ed ai fruitori della farmacia in merito al corretto uso dei farmaci e sull'educazione sanitaria. Per lo svolgimento delle predette attività la Società può attuare altresì iniziative di progettazione, programmazione, promozione, ricerca, anche per conto di terzi, atte a favorire lo sviluppo dell'attività e qualora ciò si renda opportuno per un efficace ed economico svolgimento della stessa;
- f) instaurare e sviluppare rapporti di collaborazione con lo Stato, con la Regione, la Provincia, gli altri enti pubblici e le università e può stipulare con essi accordi e convenzioni, nonché altre forme di cooperazione, sempreché incidenti nell'ambito territoriale della Città di Terni.
- g) l'erogazione di servizi e prestazioni professionali ai cittadini come dai seguenti Decreti ministeriali e loro eventuali evoluzioni: DM 16/12/2010



Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10/03/2011; DM 16/12/2010 Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19/04/2011; DM 08/07/2011 Gazzetta Ufficiale n. 229 del 01/10/2011; detto "Farmacia dei servizi";

3.2 La Società potrà inoltre, in esecuzione del Disciplinare per la gestione del servizio farmaceutico del Comune di Terni sub-concedere a terzi la gestione di farmacie, di cui il Comune di Terni ne rimane titolare, regolando i rapporti con il sub-concedente attraverso la disciplina dell'affitto di azienda ed eventualmente in alternativa attivare anche la procedura di evidenza pubblica per la vendita della titolarità della singola farmacia, che spetta al Comune di Terni, con annessa azienda di proprietà della società.

3.3 Per lo svolgimento delle predette attività la società può attuare altresì iniziative di progettazione, programmazione, promozione, ricerca, anche per conto di terzi, atte a favorire lo sviluppo dell'attività e qualora ciò si renda opportuno per un efficace ed economico svolgimento della stessa.

La società potrà, in via secondaria e occasionale compiere tutte le operazioni commerciali industriali e finanziarie mobiliari e immobiliari che saranno ritenute necessarie o utili o comunque opportune per l'attuazione "dell'oggetto sociale";

Art.4 - Durata

4.1 La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Art. 4-bis - Rapporti tra la società ed il socio unico Comune di Terni

La società opera secondo il modello dell'affidamento in house da parte del Comune di Terni. Ai fini della concreta attuazione dei presupposti dell'affidamento in house, si stabilisce quanto segue:

- oltre l'80% del suo fatturato deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Comune di Terni;
- la produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al punto precedente che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;
- il Comune di Terni esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici o servizi, sia attraverso la preventiva definizione degli obiettivi, delle strategie e delle politiche aziendali, sia attraverso l'esercizio delle attribuzioni demandate dal presente Statuto all'assemblea ed all'organo amministrativo (ai sensi dell'art. 2449 c.c.), sia attraverso l'esercizio di poteri ispettivi, la richiesta di documenti e/o chiarimenti, ovvero altri strumenti idonei previsti nei contratti di affidamento di ciascun servizio (ivi inclusi, ad esempio, strumenti programmatici e di controllo in merito ai bilanci ed alla gestione della società). Allo scopo di facilitare l'esercizio delle funzioni di indirizzo, la vigilanza ed il controllo economico-finanziario da parte del Comune di Terni, la società adotta procedure di pianificazione pluriennale mettendo in evidenza gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento, nonché reportistica periodica in merito all'andamento della società. Tali adempimenti saranno trasmessi al Comune di Terni, secondo tempi coerenti con le esigenze degli strumenti di programmazione finanziaria dell'Ente Locale.

Il Comune di Terni:

- esercita il controllo "ex ante" mediante:

· la trasmissione al Comune, da parte della società, del Piano Operativo annuale di sviluppo della società per l'anno successivo. Il Piano Operativo è costruito sulla base degli indirizzi e degli obiettivi forniti dal Comune di Terni. Il Piano Operativo sarà illustrato al Comune di Terni e successivamente approvato;

· la trasmissione al Comune, da parte della società, della relazione illustrativa sull'andamento della gestione della società relativi al primo semestre di esercizio;

· la trasmissione al Comune, da parte della società, della relazione trimestrale sullo stato patrimoniale e sul conto economico, per un raffronto con i dati previsionale, unitamente alla relazione sullo stato di attuazione del Piano Operativo al Comune.

- esercita il controllo "ex post" in sede di approvazione del bilancio attraverso la messa a disposizione del Comune di una relazione predisposta dall'organo amministrativo in cui si evidenzia l'andamento della gestione, lo stato economico, patrimoniale e finanziario, il rapporto tra tali dati e gli obiettivi indicati dal Comune.

· Esercita il controllo sulla qualità dell'amministrazione verificando: il rispetto della limitazione dei poteri di gestione dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 16 del presente statuto; l'adozione dei modelli organizzativi della legge 231/2001, della legge 190/2012 e delle procedure di trasparenza (ex D.lgs 33/2013), nonché l'adozione del regolamento per il reclutamento del personale (ex art. 19 del D. Lgs. 175/2016) e il rispetto delle procedure previste per la scelta dei contraenti nei contratti passivi di appalto (D. Lgs. 50/2016).

- esercita il potere ispettivo relativamente all'obbligo di trasmissione dell'organo amministrativo al socio di tutte le informazioni e degli atti previsti dal presente statuto

- esercita, in riferimento alla dipendenza della società dagli enti locali soci in materia di strategia e politiche aziendali, una verifica sulle decisioni di natura generale relativamente al rispetto degli indirizzi strategici che competono ai soci enti locali; regola i servizi affidati direttamente alla società, definendo le modalità di vigilanza e di controllo sui servizi e sulla gestione, nel rispetto delle discipline di settore, delle norme degli statuti comunali e del presente statuto.



Il Comune esercita le attività di controllo secondo le norme regolamentari adottate dall'Ente per il controllo delle società partecipate in house.

Art. 5 - Capitale

5.1 Il capitale sociale iniziale è fissato in Euro 323.658,71 (euro trecento ventitremila seicento cinquantotto virgola settantuno) ed è diviso in quote ai sensi di legge, ed è stato determinato ai sensi dell'art. 115 comma 1 D. Lgs 267/00 in misura pari al fondo di dotazione relativo dell'Azienda Speciale risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio al 31/12/2014, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del 15/06/2015 n. 277.

5.2 Tutte le quote di partecipazione devono rimanere in proprietà di Enti Pubblici.

La partecipazione di capitale privato è consentita solo se prescritta da norme di legge e avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.



5.3 Il capitale può essere aumentato con deliberazione dall'assemblea, anche con conferimenti di beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi e comunque di ogni elemento suscettibile di valutazione economica.

Art. 6 - Variazioni del capitale

6.1 Il capitale sociale può essere aumentato, con conferimenti in denaro e in natura, con deliberazione dell'assemblea dei soci, la quale può altresì delegare all'organo amministrativo i poteri necessari per realizzare l'aumento, determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

6.2 La decisione di aumentare il capitale non può essere attuata fino a quando non siano stati integralmente eseguiti i conferimenti.

6.3 Sull'aumento di capitale con conferimento in denaro i soci hanno un diritto di opzione in proporzione alle loro quote di partecipazione, da esercitare entro il termine, indicato dalla decisione dei soci, comunque non inferiore a giorni trenta dal momento in cui viene comunicato ai soci che l'aumento di capitale può essere sottoscritto.

6.4 Ai soci che hanno esercitato il diritto di opzione spetta il diritto di prelazione sull'aumento di capitale non optato. L'esercizio della prelazione deve avvenire contestualmente a quello di opzione.

6.5 Il diritto di opzione può essere escluso o limitato purché la deliberazione di aumento del capitale sia adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Ai soci dissenzienti spetta il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 C.C.

6.6 Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, anche con offerte di quote ai terzi che rispondono ai requisiti di cui all'art. 5.2, devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni della esclusione o limitazione ovvero, se l'esclusione deriva da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione.

6.7 L'esclusione del diritto di opzione non è consentita nell'ipotesi di aumento del capitale sociale resosi necessario a seguito di una sua diminuzione per perdite e per il ripianamento delle perdite eccedenti il capitale.

Art. 7 — Recesso

7.1 Il diritto di recesso spetta unicamente:

- a) nei casi stabiliti dall'articolo 10 del presente statuto;
- b) ai soci che non hanno concorso al cambiamento dell'oggetto o del tipo di Società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca della liquidazione, alla eliminazione di cause di recesso previste dallo statuto, al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto previsto dallo statuto o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ex art. 2468 quarto comma C.C.;

7.2 Qualora la Società revochi la deliberazione che legittima il recesso ovvero deliberi lo scioglimento, lo stesso non può più essere esercitato e, se già esercitato, perde efficacia.

7.3 Il diritto di recesso può essere esercitato solamente per l'intera partecipazione posseduta.

7.4 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata del socio intervenuto inviata alla Società entro tre giorni dalla chiusura dell'assemblea che ha assunto la deliberazione che legittima il recesso ovvero, mediante

lettera raccomandata del socio non intervenuto inviata alla Società entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione che legittima il recesso ovvero dalla conoscenza da parte del socio del fatto che legittima il recesso, quando questo sia diverso da una decisione soggetta ad iscrizione nel Registro delle Imprese; nella lettera devono essere indicati le generalità del socio recedente, il domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento e l'importo della quota posseduta per cui il recesso viene esercitato.

7.5 I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al valore di mercato del patrimonio netto della Società al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo su tale valore, la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il 1° comma dell'articolo 1349 Codice Civile.

7.6 Il rimborso della partecipazione deve avvenire entro 180 (centottanta) giorni dalla data di comunicazione alla Società della volontà di esercitare il diritto di recesso; esso può avvenire anche mediante acquisto della partecipazione da parte degli altri soci, proporzionalmente alle rispettive partecipazioni, oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

7.7 Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 del Codice Civile e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione, la Società viene posta in liquidazione.

Art. 8. Versamenti e finanziamenti dei soci

8.1 I soci, su richiesta dell'organo amministrativo, possono, aderendo alla richiesta, effettuare a favore della Società finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

8.2 In caso di versamenti in conto futuro aumento di capitale, le relative somme possono essere utilizzate a diretto aumento di capitale sociale ovvero per la copertura di eventuali perdite, previa decisione dei soci.

Art. 9 - Quote


9.1 Le quote conferiscono ai loro possessori i diritti sociali in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale.

9.2 Nel caso di comproprietà di una partecipazione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, individuato per iscritto.

9.3 Il possesso anche di una sola quota comporta l'adesione al presente statuto ed alle deliberazioni dell'assemblea dei soci, prese in conformità alla legge e allo statuto, salvo il diritto di recesso disciplinato dallo statuto stesso.

9.4 Non è consentito porre in essere alcun negozio che possa determinare, direttamente o indirettamente, il trasferimento dei diritti di voto relativi alle quote di partecipazione, nè costituire pegni o usufrutti sulle stesse e comunque le quote dovranno essere libere da ogni vincolo, gravame o diritto di terzi, che limiti l'esercizio del diritto di voto o la piena disponibilità delle stesse.

Art. 10 - Trasferimento delle partecipazioni - clausola di gradimento



10.1 Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi e secondo le disposizioni dello statuto.

10.2 Il socio che intenda trasferire per atto tra vivi, in tutto o in parte, le proprie quote di partecipazione deve inviare all'organo amministrativo e agli altri soci, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla sede della Società ed al domicilio dei soci come risultante dal libro soci, comunicazione che indichi la quota di partecipazione che si intende trasferire, il corrispettivo concordato o l'equivalente in denaro, le generalità del cessionario e, ove questo sia una Società, le generalità del titolare delle quote finali di controllo, nonché ogni altra condizione o pattuizione relativa al trasferimento ipotizzato, dando prova dell'esistenza e provenienza dell'offerta del terzo. Nella espressione "trasferimento per atto tra vivi di quote di partecipazione" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi: vendita, donazione, permuta, conferimento in Società, vendita in blocco, ecc.), in forza del quale si consegna, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali sulle quote della Società. Agli altri soci spetta un diritto di prelazione da esercitarsi, da parte di ciascuno, in proporzione alla quota di capitale rispettivamente posseduta. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, ciascun socio deve comunicare all'organo amministrativo ed al socio alienante, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla sede della Società ed al domicilio del socio quale risultante dal libro soci, se intende esercitare il diritto di prelazione ad esso spettante. Il socio che abbia dichiarato di voler esercitare il proprio diritto di prelazione è tenuto altresì, pro-quota, all'acquisto della quota di partecipazione e dei diritti sulle medesime, per i quali gli altri soci non abbiano esercitato la prelazione. Nel successivo termine di trenta giorni, il socio alienante, sulla base delle comunicazioni pervenutegli, comunica all'organo amministrativo ed ai soci che hanno esercitato la prelazione, per lettera raccomandata come sopra previsto, il valore nominale delle quote e dei diritti che cederà a ciascuno.

10.3 Qualora il diritto di prelazione non venga esercitato, il cessionario non socio deve essere di gradimento dell'assemblea dei soci. A tal fine il socio che intende trasferire la propria quota chiede all'organo amministrativo la convocazione dell'assemblea entro 30 giorni. Se l'assemblea non si riunisce nel termine o non delibera, il gradimento si intende concesso. Viceversa il rifiuto del gradimento deve essere tempestivo, esplicito e motivato per qualsiasi circostanza. Il rifiuto del gradimento non motivato a norma del comma precedente attribuisce al socio che ha manifestato intenzione di vendita il diritto di recesso alle condizioni previste dall'art.7 che precede, fatta eccezione il caso in cui l'assemblea dei soci individui, a parità di condizioni di trasferimento, un altro cessionario di proprio gradimento.

10.4 Non spetta il diritto di prelazione e di gradimento per i trasferimenti di quote, così come definiti al precedente articolo 10.3, fatti dal socio a Società dallo stesso partecipate — direttamente o indirettamente — il cui capitale sia interamente detenuto da enti pubblici e con capitale incedibile per legge o per statuto.

10.5 In caso di trasferimento di quota in violazione di quanto previsto dal presente articolo, l'acquirente non ha diritto di essere iscritto nel libro dei soci e non è legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti

amministrativi e patrimoniali.

Art. 11 - Decisioni dei soci: competenze e diritti particolari

11.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le seguenti materie:

- a) approvazione del bilancio e destinazione del risultato d'esercizio;
- b) nomina dell'organo amministrativo;
- c) nomina dall'organo di controllo e/o di revisione e determinazione dei relativi poteri, competenze e compensi, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti;
- d) determinazione dell'eventuale compenso spettante agli amministratori;
- e) modifiche dello statuto;
- f) decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, determinando nello statuto una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) approvazione del Bilancio di previsione e del Piano Triennale;
- h) acquisizione e cessione di partecipazioni in Società ed enti, non previsti nel Bilancio di previsione;
- i) autorizzazione — all'organo amministrativo — al compimento di operazioni di investimento, di natura straordinaria, non previste nel Bilancio di previsione, per importi superiori ad Euro 150.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero)
- j) autorizzazione — all'organo amministrativo — al compimento di operazioni di finanziamento passivo, di natura straordinaria, non previste nel Bilancio di previsione, per importi superiori ad Euro 150.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero)
- k) autorizzazione — all'organo amministrativo — alla vendita o all'affitto dell'azienda o di rami d'azienda, anche in attuazione del Disciplinare per la gestione del servizio farmaceutico del Comune di Terni — Contratto di Servizio farmaceutico del Comune di Terni, come previsto all'art. 3, comma secondo, che precede;
- l) autorizzazione — all'organo amministrativo — alla compravendita di immobili o al compimento di atti di disposizione di diritti reali su immobili;
- m) autorizzazione — all'organo amministrativo — alla locazione a terzi di tutte o parte delle proprietà immobiliari, non prevista nel Bilancio preventivo e Piano triennale;
- n) autorizzazione — all'organo amministrativo — alla sottoscrizione di nuovi contratti di servizio con gli enti pubblici partecipanti o affidanti.

11.2 I soci deliberano su tutte le scelte strategiche e le politiche aziendali, rappresentate nel Bilancio di previsione e nel Piano Triennale.

11.3 I soci decidono inoltre sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

11.4 Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, tranne nei casi previsti dal comma seguente.

11.5 Ai sensi dell'art. 2468 del codice civile ai singoli soci, disgiuntamente fra loro in ragione dei servizi da ciascuno di essi affidati alla Società, vengono riconosciuti i seguenti diritti particolari riguardanti l'amministrazione della Società:

- a) decisione in ordine all'attivazione di indagini di "customer satisfaction"



sui servizi erogati dalla Società sul territorio di competenza del socio, in conformità con quanto previsto nei Disciplinari di esecuzione del servizio.

b) decisione sulla individuazione del sistema di monitoraggio della qualità sui servizi erogati dalla Società sul territorio di competenza del socio;

c) decisione sulle caratteristiche delle "carte dei servizi" da allegare ai disciplinari dei servizi erogati dalla Società sul territorio di competenza del socio.

Art. 12 — Assemblea dei soci convocazione

12.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede legale, ovvero in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio della Provincia di Terni.

12.2 In caso di impossibilità dell'Organo amministrativo o di sua inattività, l'assemblea può essere convocata anche da un socio.

12.3 L'assemblea viene convocata mediante avviso inviato ai soci, al rispettivo domicilio risultante dal Registro Imprese, con lettera raccomandata con avviso di ritorno almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, ovvero con qualsiasi altro mezzo che ne garantisca l'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

12.4 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

12.5 Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

12.6 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e l'Organo amministrativo e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art. 13 — Assemblea dei soci intervento in assemblea

13.1 Hanno diritto di intervento all'assemblea i soci risultanti dal Registro Imprese.

13.2 Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

13.3 Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, nella quale devono essere contenuti poteri ed obblighi del rappresentante, da altro soggetto, anche non socio, che non sia dipendente, o amministratore o sindaco della Società.

13.4 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 14 — Presidenza e verbalizzazione

14.1 L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, ovvero da persona designata dagli intervenuti.

14.2 L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e sceglie, se lo ritiene opportuno, due scrutatori tra i soci.

14.3 Le deliberazioni dell'assemblea risultano da processo verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Il verbale deve essere iscritto senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

14.4 Nei casi di legge, ed inoltre quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

Art. 15 — Decisioni dei soci - quorum

15.1 Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea dei soci è regolarmente costituita con la presenza tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale presente.

Art. 16 - Amministrazione della Società

16.1 La Società è amministrata da un Amministratore Unico.

L'Amministratore è nominato dall'assemblea dei soci, dura in carica fino ad un massimo di tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'amministratore unico riunisce in sé tutti i poteri, le attribuzioni e le facoltà dell'Organo amministrativo, così come previste per legge e dal presente statuto.

16.2 L'elezione dell'organo amministrativo avviene a scrutinio palese.

16.3 L'amministrazione della Società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.

16.4 L'Amministratore deve essere di indiscussa probità ed essere scelto fra persone che abbiano provata competenza professionale, per studi compiuti e/o funzioni dirigenziali e/o incarichi professionali svolti.

16.5 L'Amministratore è tenuto ad osservare il divieto di concorrenza stabilito dall'art. 2390 c.c., fatto salvo espressa autorizzazione dell'assemblea dei soci.

16.6 L'organo amministrativo ha i poteri per l'amministrazione della Società, nei limiti previsti dal presente statuto all'art. 11 che precede, i cui atti ivi indicati potranno essere compiuti dall'organo amministrativo solamente previa autorizzazione risultante da decisione dei soci.

16.7 L'organo amministrativo può nominare uno o più Dirigenti, determinandone i poteri, anche di rappresentanza tramite procura speciale o generale, e stabilendo eventualmente un apposito compenso.

Art. 17 — Funzionamento dell'Organo amministrativo

17.1 L'Amministratore Unico dovrà far risultare le proprie deliberazioni da specifici verbali scritti.

17.2 In caso di dimissioni dell'Amministratore Unico o di cessazione dall'incarico per altre cause, spetta al Presidente del Collegio sindacale di convocare senza indugio l'assemblea perché provveda alla nomina di altro amministratore.

17.4 L'Amministratore Unico convoca le sedute dell'Organo amministrativo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori.

17.5 La convocazione avviene mediante avviso spedito ai sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dall'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

17.6 Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

17.7 L'Organo amministrativo si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché nel territorio della Regione Umbria.

17.8 Le adunanze dell'Organo amministrativo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando ad esse intervengono tutti i sindaci effettivi, se nominati.

17.9 Le riunioni dell'Organo amministrativo si possono svolgere anche per audio/videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

17.10 L'Organo amministrativo è in ogni caso validamente riunito e comunque in grado di formare le proprie deliberazioni quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i membri dell'organo di controllo, ove nominati.

17.11 L'Amministratore Unico nomina, in occasione di ogni riunione, un segretario, anche estraneo al consiglio stesso.

Art. 18 - Rappresentanza legale

18.1 La rappresentanza legale della Società spetta all'Amministratore unico.

18.2 La rappresentanza legale della Società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 19 - Compensi degli amministratori

19.1 All'Amministratore unico spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

19.2 L'assemblea dei soci può inoltre attribuire:

a) un compenso all'amministratore unico;

19.3 Il compenso spettante all'amministratore deve essere determinato entro i limiti previsti dalle disposizioni vigenti applicabili.

Art. 20 - Collegio sindacale

20.1 Il Collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e due sindaci supplenti in possesso dei requisiti di legge.

20.2 I Sindaci restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

20.3 I Sindaci e il Presidente del Collegio sindacale sono nominati

dall'Assemblea che determina il compenso spettante.

20.4 Compete al Collegio sindacale anche il controllo contabile.

Art. 21 - Bilancio di previsione e Piano Triennale

21.1 La Società redige un bilancio di previsione dell'esercizio successivo, contenente le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti:

a) le linee di sviluppo delle diverse attività;

b) il programma degli investimenti con l'indicazione, per ciascuno dei servizi svolti e per ciascuno dei territori in cui essi vengono svolti, della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;

c) la previsione del risultato economico, rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art.2425 C.C.;

d) il prospetto di previsione finanziaria, redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.

Le scelte e gli obiettivi indicati nel Bilancio di previsione rappresentano la declinazione di quelli indicati dall'ente locale controllante o controllanti ai sensi del combinato disposto dell'art. 147 quater e 170 comma 6 del D.lgs 18/08/2000 n. 267.

21.2 La società redige un Piano triennale aggiornato annualmente in occasione dell'aggiornamento del Bilancio di previsione.

Il Piano Triennale è redatto in coerenza con il Bilancio di previsione ha durata triennale. Esso è articolato per singoli programmi e ove possibile per progetti mettendo in evidenza gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento.

Il Piano triennale comprende inoltre distintamente per esercizio le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione. Esso si basa su valori monetari costanti riferiti al primo esercizio: è scorrevole ed è annualmente aggiornato in relazione al programma annuale, nonché alle variazioni dei valori monetari conseguenti al prevedibile tasso di inflazione.

21.3 Il bilancio di previsione ed il Piano triennale sono predisposti dall'organo amministrativo entro il 31 ottobre di ciascun anno e sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il 31 dicembre, contiene in allegato la relazione illustrativa di commento dell'organo amministrativo.

21.4 Il primo bilancio di previsione della Società verrà predisposto con riferimento all'esercizio 2016.

21.5 A consuntivo, in sede di approvazione del bilancio d'esercizio, l'organo amministrativo illustra all'assemblea dei soci le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto nel bilancio di previsione illustrando e motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto ivi previsto.

21.6 L'organo amministrativo che si trovi nella impossibilità di rispettare gli indirizzi approvati con il Bilancio di previsione adotta apposita motivata determinazione da inviare al socio, unitamente alla proprie deduzioni o proposte.

Art. 22 — Relazioni Periodiche

22.1 L'organo amministrativo redige semestralmente, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sull'andamento della gestione dell'esercizio in corso, unitamente al conto economico consuntivo dei primi sei mesi dell'anno.

22.2 La relazione semestrale viene trasmessa ai soci accompagnate da un

previsione di chiusura del conto economico dell'esercizio.

22.3 L'organo amministrativo redige relazioni trimestrali da trasmettere ai comuni soci nella quali vengono illustrate la pianificazione dell'attività e lo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel Bilancio di previsione, i relativi scostamenti e la illustrazione della corrente situazione gestionale e patrimoniale ed il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

Art. 23 - Esercizi sociali, bilancio e utili

23.1 Gli esercizi sociali decorrono dal 1 gennaio e si chiudono il 31 dicembre.

23.2 Il bilancio deve essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere presentato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.

23.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:

a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) il residuo conformemente alle decisioni assunte dall'assemblea dei soci.

Art. 24 - Trasmissione degli atti ai soci

24.1 L'organo amministrativo è tenuto ad inviare, nei tempi indicati dal presente statuto, ai soci il bilancio di previsione le relazioni semestrali previste dal presente statuto, nonché il bilancio d'esercizio, composto dai documenti previsti dalla legge e dal presente statuto e le deliberazioni dell'assemblea dei soci.

24.2 L'Organo amministrativo ha il dovere di collaborare con gli uffici dei soci affidatari del servizio farmaceutico fornendo informazioni e se richiesto relazioni scritte.

24.3 Su richiesta dei soci l'organo amministrativo deve produrre agli stessi apposita relazione sulla gestione dei servizi ad essi resi — direttamente e/o indirettamente — dalla Società.

Art. 25 - Controllo da parte dei soci.

25.1 Per la gestione in regime di affidamento diretto di servizi per i soci, la Società è soggetto gerarchicamente subordinato ai medesimi, quindi assoggettato ad un controllo funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi, che si esplica attraverso la conformazione delle attività di programmazione, gestione e rendicontazione, con le seguenti forme e modalità:

a) mediante le forme di controllo disciplinate dal presente statuto e precisamente:

a.1 con riferimento al controllo sull'andamento economico gestionale:

a.1.1 controllo preventivo: ai sensi dell'art. 21 viene predisposto dall'organo amministrativo ed approvato dai soci enti locali il Bilancio di Previsione ed il Piano triennale;

a.1.2 controllo concomitante: ai sensi dell'art. 22 vengono predisposte relazioni periodiche;

a.1.3 controllo consuntivo: ai sensi dell'art. 23 attraverso l'approvazione del bilancio consuntivo.

a.2 con riferimento al controllo sulla qualità dell'amministrazione:

a.2.1 ai sensi dell'art. 11 che prevede la limitazione dei poteri di gestione dell'organo amministrativo con espansione dei poteri in capo ai soci che divengono di natura di indirizzo strategico dell'organo amministrativo per le attività più rilevanti che devono essere approvate nel bilancio di previsione.

- ai sensi dell'art. 11 comma 5 che riserva potere autonomo al socio ente locale in talune decisioni che riguardano la gestione del proprio servizio;

a.2.2 ai sensi del presente comma che impone l'adozione dei modelli organizzativi della legge 231/2001, della legge 190/2012 e delle procedure di trasparenza ex D.lgs 33/ 2013, nonché l'adozione del regolamento per il reclutamento del personale ex art. 18 del D.L. 112/2008 ed il rispetto delle procedure previste dal d.lgs. n. 163/2006 per la scelta del contraente nei contratti passivi di appalto;

a.3 con riferimento ai poteri ispettivi:

- ai sensi dell'art. 24 sull'obbligo dell'organo amministrativo di trasmettere al socio ente locale i dati e le informazioni ivi previste;

- ai sensi dell'art. 24 sull'obbligo dell'organo amministrativo di relazionare al socio ente locale;

a.4 con riferimento alla dipendenza della Società dagli enti locali soci in materia di strategia e politiche aziendali:

a.4.1 ai sensi dell'art. 11 le decisioni di natura generale relativamente agli indirizzi strategici che competono ai soci enti locali;

a.4.2 ai sensi dell'art. 23 il bilancio di previsione declina gli indirizzi dei soci enti locali ai sensi del combinato disposto dell'art. 147 quater e 170 comma 6 del D.lgs 267/2000

b) mediante la definizione da parte degli enti soci ai sensi di quanto previsto all'articolo 3 di disciplinari per lo svolgimento del servizio che, nel rispetto delle discipline di settore, delle norme degli statuti comunali e del presente statuto, prevedano la regolamentazione dei servizi affidati direttamente alla Società dai soci, definendo le modalità di vigilanza e di controllo sui servizi e sulla gestione.

Art. 26 - Scioglimento e liquidazione

26.1 In caso di scioglimento della Società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri ed i compensi.

Art. 27 - Norme di rinvio

27.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto o dell'atto costitutivo, valgono le norme del codice civile.

F.to Federico Ricci

F.to Dott. GIAN LUCA PASQUALINI Notaio